

Allegato "B" all'atto n. 13813 di Raccolta

STATUTO

Titolo I. Costituzione e sede

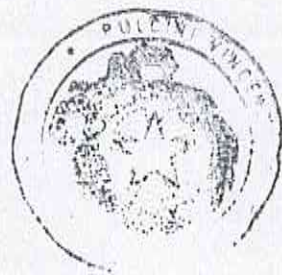
Art. 1) È costituita l'Associazione di volontariato denominata "Puteoli Pro Vita ONLUS".

Art. 2) L'Associazione ha la sua sede sociale in Via Campi Flegrei n. 12 80078 Pozzuoli (NA) nei locali di proprietà della Diocesi di Pozzuoli concessi in comodato ed esercita la sua attività nell'ambito della Regione Campania. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti della Legge 11 agosto 1991 n. 266, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Titolo II. Scopo Sociale

Art. 3) L'Associazione esclude ogni scopo di lucro, nonché ogni scopo politico e ha una durata indeterminata. Essa è apertistica. Per la sua natura di Associazione di volontariato è esclusa la possibilità di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali.

Art. 4) Il suo scopo sociale primario è la difesa, la tutela e la protezione della vita della persona umana e l'intervento per favorire ogni aspetto della vita e dell'esistenza umana, quale valore assoluto della persona in quanto tale, in conformità alla visione cristiana della vita, proposta nel mes-



mazione, istruzione, beneficenza, assistenza sanitaria, assistenza sociale) innanzitutto in favore dei nascituri, dei neonati e bambini, dei loro genitori, in specie le donne, con particolare attenzione alle donne madri. L'Associazione può agire anche in favore degli anziani e dei diversamente abili e di quanti si trovino in forme di esistenza precaria. L'opera è prestata sia per i cittadini italiani, sia per gli stranieri che vivono sul suolo italiano.

Art. 5) Lo scopo sociale può essere conseguito, anche di concerto con altri Enti italiani, pubblici e privati riconosciuti ed Enti internazionali, pubblici o privati riconosciuti, che siano interessati alla realizzazione di analogo scopo sociale o che intendono comunque perseguire le stesse finalità.

Art. 6) Per conseguire lo scopo sociale l'Associazione può organizzare, anche con il concorso di altri Enti, in Italia o all'estero, centri di servizi alla vita, corsi di formazione per persone da specializzare nei vari campi, cicli di conferenze, lezioni e attività simili, può intraprendere ogni altra iniziativa culturale che sia ritenuta utile per il conseguimento delle finalità umane e Sociali assunte come proprie

ta Luigi Saccone" impegnato nel promuovere la procreazione responsabile secondo quanto indicato dal Magistero della Chiesa e nel formare ai metodi naturali di regolazione della fertilità, quali il metodo Billings.

Art. 7) Se necessario ai fini dell'attuazione dello scopo sociale, l'Associazione potrà organizzare anche in concerto con Università e altri Enti specializzati, ricerche mediche, psicologiche, giuridiche, pedagogiche e simili, con eventuali pubblicazioni degli studi.

Art. 8) Per i fini suddetti essa può realizzare e stampare pubblicazioni sulla vita, anche periodiche (bollettini, opuscoli e collane). Essa può servirsi all'uopo di ogni mezzo di comunicazione non in contrasto con quanto indicato dal Magistero della Chiesa.

Art. 9) L'Associazione può bandire concorsi o istituire borse di studio su temi attinenti al proprio scopo sociale.

Art. 10) Nell'ambito dello scopo sociale l'Associazione potrà adoperarsi per la formazione e l'incremento di una biblioteca specializzata, a disposizione sia dei Soci e collaboratori, sia di visitatori interessati.

Art. 11) Per l'attuazione dello scopo sociale, l'Associazione può costituire gruppi di lavoro, anche in collaborazione con persone riconosciute come idonee estranee all'Associazione stessa.

Titolo III. Adesione all'Associazione



Art. 12) Possono diventare Soci tutte le persone fisiche sia italiane che straniere e Enti che condividono le finalità dell'Associazione e si impegnano concretamente per realizzarle.

Sulla domanda di ammissione all'Associazione, indirizzata al Presidente, il Consiglio di Amministrazione delibera nella prima riunione utile. L'eventuale non ammissione e la relativa motivazione sono comunicate per iscritto al richiedente.

Art. 13) All'atto dell'ammissione i Soci ricevono copia dello Statuto ed effettuano il versamento stabilito dal C.d.A. e approvato dall'Assemblea dei Soci della quota di iscrizione che costituisce la quota di ingresso; tale importo verrà iscritto come quota patrimoniale dell'Associazione. Congiuntamente alla quota di iscrizione, i soci versano la quota associativa annualmente stabilita dal C.d.A. e si impegnano a versare le quote stabilite per gli anni successivi.

I Soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 ottobre di ogni anno, sono considerati Soci anche per l'anno successivo e tenuti al versamento della quota associativa annuale.

Art. 14) La condizione di Socio si perde per inadempienza nel versamento della quota annuale, per decesso, per dimissioni e per indegnità. La indegnità sarà sancita con atto formale del Consiglio di Amministrazione dopo aver ascoltato le eventuali giustificazioni dell'interessato.

Art. 15) Chi perde la condizione di Socio non ha diritto alla restituzione né delle quote Sociali annue, né di eventuali contributi, lasciti, donazioni fatti in precedenza all'Associazione.

Art. 16) I Soci hanno il diritto di:

- a) eleggere ed essere eletti negli organi Sociali dell'Associazione;
- b) frequentare i locali Sociali, seguire le varie attività impegnandosi, nei limiti delle proprie possibilità, a partecipare alle attività di volontariato nelle forme e nei modi fissati dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 17) I Soci hanno il dovere di:

- a) rispettare lo statuto ed i regolamenti interni dell'Associazione;
- b) versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

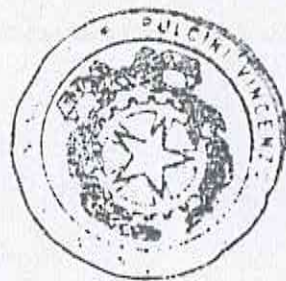
La quota sociale non è trasmissibile.

Titolo IV. Organi statutari

Art. 18) Gli Organi Statutari dell'Associazione sono:

- 1) Assemblea dei Soci;
- 2) Consiglio di Amministrazione;
- 3) Presidente;
- 4) Segretario;
- 5) Collegio dei revisori dei conti.

Assemblea dei Soci



Art. 19) §1 L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i Soci in regola con il pagamento della quota sociale.

§2 I Soci possono farsi rappresentare da altri Soci. Non sono ammesse più di cinque deleghe per ciascun Socio.

§3 L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, da un Socio delegato. Il Presidente è coadiuvato da un segretario verbalizzante ed eventualmente, per le operazioni di voto, da due scrutatori.

§4 L'Assemblea, ferme rimanendo le limitazioni previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Associazione, delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

§5 I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

§6 Delle riunioni è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in visione a tutti i Soci.

Art. 20) L'Assemblea elegge il Presidente dell'Associazione, il Segretario ed i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori, delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulle modifiche dello statuto, sull'approvazione di eventuali regolamenti e su tutto quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto. Nella votazione relativa alla nomina del Presidente l'Ordinario della Diocesi di Poz-

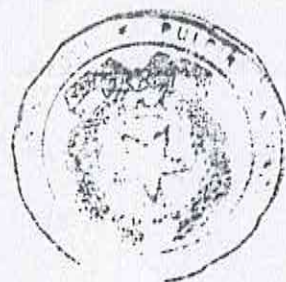
zuoli esprime un parere comunque non vincolante.

Art. 21) §1 L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente dell'Associazione, anche fuori della sede sociale, con l'indicazione dell'ordine del giorno, preferibilmente mediante posta elettronica o, in alternativa, tramite posta ordinaria o fax spedito almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, nonché mediante affissione nella bacheca dell'Associazione. In caso di gravi motivi, l'Assemblea dei Soci può essere convocata con preavviso di almeno tre giorni mediante fonogramma oltre ai mezzi sopra elencati.

§2 La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno 1/3 dei Soci; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

§3 L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega; in seconda convocazione, che potrà avvenire anche nella stessa giornata della prima, qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

§4 L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del pa-



§5 Su invito del Presidente dell'Associazione, possono intervenire all'Assemblea, a solo titolo consultivo e senza diritto di voto, anche esperti non Soci.

Consiglio di Amministrazione

Art. 22) Il Consiglio di Amministrazione (C.d.A.) è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione ed opera in attuazione degli indirizzi generali dell'Assemblea e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato.

Art. 23) §1 Il C.d.A. è composto da 9 (nove) membri eletti dall'Assemblea dei Soci per la durata di 3 (tre) anni.

§2 In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, si provvederà alla sua sostituzione nel corso della successiva Assemblea dei Soci.

Art. 24) §1 Il Presidente dell'Associazione presiede anche il C.d.A.

§2 Il C.d.A. nomina tra i componenti un Vice Presidente ed un Tesoriere che durano in carica per un periodo pari a quello del C.d.A.

§3 Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

§4 Al Presidente, al Vice Presidente, al Segretario ed al Tesoriere spetterà il rimborso delle sole spese sostenute e do-

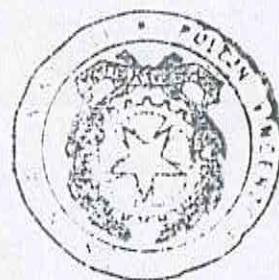
Art. 25) II Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri e, comunque, almeno due volte all'anno per deliberare in ordine alla programmazione dell'attività annuale, ai bilanci consuntivo e preventivo e all'ammontare della quota sociale.

Art. 26) §1 Il C.d.A. è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

§2 Per la validità delle deliberazioni, da adottarsi sempre con voto palese, occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del C.d.A. e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

§3 Delle riunioni è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.

Art. 27) §1 II Consiglio è investito dei pieni poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Esso procede alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi e alla loro presentazione all'Assemblea; alla nomina, al trasferimento, al licenziamento di eventuali dipendenti necessari per le normali attività dell'Associazione, determinandone la retribuzione nel rispetto della normativa vigente; compila il regolamento (modalità di elezione del C.d.A. e del Collegio dei Revisori) per il funzionamento dell'Associazione e



§2 Il C.d.A. può costituire le Sezioni, nominare o revocare i loro Direttori che risponderanno a esso della loro attività.

§3 Il C.d.A. può assegnare ai singoli componenti specifici compiti in merito alla gestione delle attività dell'Associazione.

Presidente

Art. 28) §1 Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea dei Soci in seduta ordinaria. Il suo mandato dura sei anni ed è rinnovabile. Nella votazione relativa alla nomina del Presidente l'Ordinario della Diocesi di Pozzuoli esprime un parere comunque non vincolante.

§2 Il Presidente rappresenta l'Associazione ad ogni effetto di legge e esercita funzioni di iniziativa, di coordinamento di decisioni e di attuazione.

§3 Il Presidente e, in sua assenza o in caso di suo impedimento, il Vicepresidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio.

§4 Per i rapporti bancari e finanziari la firma del Presidente è congiunta con quella del Tesoriere.

Segretario

Art. 29) §1 Il Segretario dell'Associazione è eletto dall'Assemblea dei Soci in seduta ordinaria.

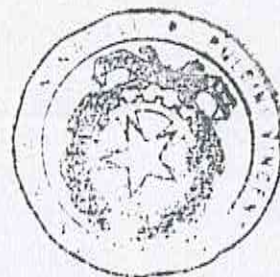
§2 II Segretario dell'Associazione cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile; elabora le proposte in merito alle attività sociali e culturali coerenti con gli scopi sociali da sottoporre all'approvazione del C.d.A. e dell'Assemblea; promuove e cura i rapporti con i Soci e con altri Enti e Associazioni interessate a iniziative comuni; propone il calendario delle attività dell'Associazione, delle riunioni Assemblea dei Soci e del C.d.A.; programma gli interventi del Collegio dei Revisori dei Conti per le attività di loro competenza.

Collegio dei Revisori

Art. 30) Il Collegio dei Revisori controlla la gestione dell'Associazione.

§1 Il Collegio è eletto dall'Assemblea dei Soci ed è costituito da un Presidente, due membri effettivi e due membri supplenti eletti ogni tre anni. I revisori, di cui almeno uno deve essere revisore contabile, possono essere anche non Soci. I supplenti operano in assenza o se sussistono impedimenti degli effettivi.

§2 I Revisori accertano la regolare tenuta della contabilità sociale, redigono una relazione di bilancio annuale per l'Assemblea, accertano la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e procedono in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo.



Titolo V. Soci Fondatori, Onorari, Sostenitori

Art. 31) L'Associazione, nel rispetto delle regole democratiche della vita sociale, prevede oltre ai Soci ordinari, altre forme di Soci.

§1 Sono Soci Fondatori quelli costituiti tali nell'atto di costituzione dell'Associazione, siano esse persone fisiche o Enti.

§2 La detta qualità sarà conservata vita natural durante, a meno che non siano esclusi dall'Associazione per indegnità, che dovrà essere votata dalla Assemblea dei Soci e dovrà avere il voto favorevole di tutti gli altri Soci Fondatori.

Art. 32) §1 Il Consiglio di Amministrazione, su segnalazione del Presidente e con il voto favorevole di tutti i Soci fondatori, potrà nominare Soci Onorari fra le persone che con la loro attività, svolta nei settori e per le finalità di cui allo scopo sociale della Associazione, abbiano acquisito particolari benemerienze per le finalità Sociali perseguite in conformità alla visione cristiana della vita, proposta nel messaggio evangelico e nell'insegnamento del Magistero della Chiesa.

§2 I Soci Onorari sono esentati dal pagamento della quota sociale, possono partecipare a tutte le attività dell'Associa-

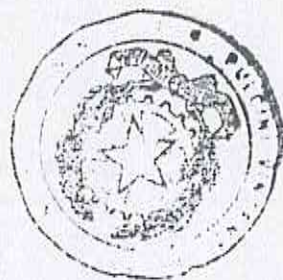
e non hanno diritto di voto.

Art. 33) Sono Soci Sostenitori persone fisiche o Enti, che versano una quota aggiuntiva al contributo sociale stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Titolo VI. Risorse dell'Associazione

Art. 34) Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- a) le quote di ingresso all'Associazione, così come stabilito all'Art. 13 del presente Statuto;
- b) sovvenzioni e contributi di Enti pubblici e di persone private, eventualmente destinati a patrimonio sociale per espressa clausola del soggetto erogante;
- c) donazioni, lasciti, legati, anche di terzi eventualmente destinati a patrimonio sociale per espressa clausola del soggetto erogante;
- d) contributi dei Soci o di altri soggetti;
- e) rimborsi derivanti da convenzioni e da attività socio-sanitarie;
- f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio;
- g) uso gratuito dell'immobile sito in Via Campi Flegrei n. 12 - Pozzuoli, di proprietà della Diocesi di Pozzuoli e dato "in comodato" all'Associazione "Puteoli Pro Vita ONLUS" fino a quando la stessa consegue il suo scopo sociale;
- h) quant'altro destinato per deliberazione dell'Assemblea dei



sa beni immobili e beni mobili registrati. Tali beni sono elencati nell'inventario depositato presso la Sede sociale.

Titolo VII. Gestione economica

Art. 36) L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione dell'attività istituzionali.

Art. 37) Eventuali proventi derivanti da attività produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'Associazione.

Art. 38) L'utilizzo dei proventi, che deve risultare in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione e con i principi della Legge 266/91, è deliberato dall'Assemblea, su proposta del C.d.A.

Art. 39) §1 I documenti di bilancio della Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.

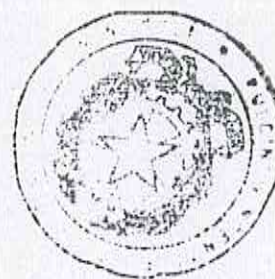
§2 Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso.

§3 Il bilancio, predisposto dal C.d.A. e verificato dal Collegio dei Revisori, viene approvato dall'Assemblea ordinaria di norma entro 4 mesi. Per particolari esigenze l'approvazione può essere effettuata fino al sesto mese dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Art. 42) Ai fini dei rischi per malattie, infortunio e per responsabilità civile verso i terzi derivanti dalle attività di volontariato di Soci, dipendenti e collaboratori, l'Associazione stipula apposite polizze assicurative.

Titolo IX. Scioglimento

Art. 43) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, con voto non inferiore ai 9/10 dei Soci. L'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, a deliberare in ordine alla devoluzione del patrimonio, che dovrà avvenire a favore di Enti che perseguono lo stesso scopo sociale o analoghe finalità preferibilmente nella Diocesi



Io Sottoscritto dott. prof. **VINCENZO PULCINI**,
Notaio in Napoli, attesto che la presente copia
composta di n. 11 fogli è conforme al
suo originale. Si rilascia, per gli usi consentiti
dalla legge, in Napoli, oggi **28 MAG. 2012**



A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes, positioned over the circular notary seal.

